



## CONVENZIONE

### **“Realizzazione di servizi e strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”**

tra

l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Via Liszt, 21 – 00144 Roma (CF 97735020584), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Francesco Maria Samaritani;

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito, per brevità, indicato come “CNR”, con sede in P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (CF 80054330586), rappresentato dal Presidente, Prof. Luigi Nicolais;

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”, ovvero singolarmente come “la Parte”.

### **PREMESSO CHE**

- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Crescita 2.0”), e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, prevede, all’articolo 12, l’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) come insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti l’assistito, a cura delle Regioni e delle Province Autonome;
- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi come modificati dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, all’articolo 19 prevede l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, all’articolo 22 dispone la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;



- il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 prevede, tra l'altro, che "... il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale";
- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 Aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2015, il Dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia;
- l'art. 20 del citato decreto legge n. 83/2012 attribuisce all'Agenzia anche le funzioni e le attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese, accompagnando i soggetti coinvolti nel processo di trasformazione e di favorire le condizioni di una estensione progettuale sul territorio nazionale, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità;
- il predetto art. 12 al comma 15-bis del decreto legge n.ro 179/2012 ha disposto che entro il 30 giugno 2014 le Regioni e le Province Autonome presentassero all'Agenzia e al Ministero della Salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della Salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014;
- il predetto art. 12 al comma 15-ter dispone che l'Agenzia, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province Autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della Salute, con le Regioni e le Province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n.178 ha emanato il "Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario";
- il CNR opera prevalentemente per grandi progetti di ricerca da realizzarsi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, anche su indicazione delle Amministrazioni dello Stato, inseriti nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo, finalizzati alla produzione di conoscenze utili allo sviluppo e miglioramento della competitività del sistema Paese;
- il CNR dedica consistenti risorse allo sviluppo di settori di rilievo fondamentale per la modernizzazione del Paese, tra i quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione applicate al settore della salute;
- il CNR ha maturato conoscenze specifiche in ambito di FSE anche in virtù di anni di collaborazioni con le Amministrazioni referenti;



- ai sensi dell'articolo 15 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in data 5 aprile 2013 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra l'Agenzia e il CNR, finalizzato alla collaborazione tra le parti, apportando ciascuna le rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune al fine di favorire, tra l'altro, la pianificazione di ricerche, l'analisi e la progettazione di servizi, prodotti e processi innovativi, con un approccio orientato alla cura e valorizzazione del bene comune del nostro Paese;
- in data 01/04/2014 è stata sottoscritta la Convenzione "*Interventi a supporto della realizzazione del fascicolo sanitario elettronico*", Prot. CNR n. 0025751 tra l'Agenzia e il CNR per lo studio di fattibilità per la piattaforma di interoperabilità FSE e una prima sperimentazione tra le regioni;
- in data 06/08/2015 è stata sottoscritta la Convenzione "*Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico*" tra l'Agenzia e il CNR, quest'ultimo rappresentato dall'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR), dall'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) e dall'Ufficio Sistemi Informativi (SI) ;
- in data 29 settembre 2015 è stato firmato il DPCM (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11/11/2015, con entrata in vigore il 26/11/2015), contenente le regole tecniche con le quali le Regioni devono predisporre il proprio sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico.

#### CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della Convenzione "*Interventi a supporto della realizzazione del fascicolo sanitario elettronico*", Prot. CNR n. 0025751 del 01/04/2014 sono stati conseguiti risultati di interoperabilità condivisi con le Regioni e Province Autonome, le quali hanno manifestato all'Agenzia l'esigenza di rendere disponibili tali risultati nell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del FSE, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del DL 179/2012 successivamente modificato e integrato dall'art. 17 del DL 69/2013;
- nell'ambito della convenzione "*Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico*", sottoscritta in data 06/08/2015 è stata predisposta l'infrastruttura nazionale comprendente un insieme di servizi atti a



favorire l'interoperabilità tra i nodi regionali di FSE, presentata alle Pubbliche Amministrazioni in data 16 dicembre 2015;

- la funzionalità della *infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico* è garantita dal raggiungimento di un livello adeguato di omogeneità delle soluzioni territoriali;
- l'Agenzia in collaborazione con il Ministero della Salute deve svolgere una funzione di monitoraggio sulle funzionalità dei sistemi FSE e garantire la piena applicazione del sistema sull'intero territorio nazionale;
- le Regioni hanno manifestato la necessità di un coordinamento a livello nazionale di iniziative progettuali volte a sviluppare, oltre alle infrastrutture tecnologiche, anche gli aspetti funzionali ed organizzativi che ne garantiscono la concreta diffusione sul territorio;
- si ritiene pertanto utile proseguire nelle attività di espansione del progetto, finalizzato alla realizzazione di nuovi servizi nazionali usufruibili da tutte le regioni e province autonome in continuità con le attività ed i risultati delle precedenti convenzioni, al fine di garantire l'effettiva interoperabilità dei sistemi FSE regionali e lo sviluppo degli stessi sia da un punto di vista funzionale che organizzativo;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Premesse e considerato**

Le Premesse e il Considerato fanno parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto ed attività**

- 1) Con la presente Convenzione si intende regolare e pianificare le attività di collaborazione tra l'Agenzia e il CNR, per la realizzazione di un Progetto che crei servizi e strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni, per l'attuazione del Sistema nazionale per il Fascicolo Sanitario Elettronico.
- 2) Le attività saranno volte allo sviluppo delle seguenti Linee di azione, per le quali il CNR provvederà a definire specifici progetti esecutivi, sulla base delle priorità definite dal Comitato di Indirizzo e Verifica (CIVE) di cui al successivo articolo 3:
  - A. realizzazione di un cruscotto di monitoraggio atto a fornire informazioni, statistiche, analisi dei dati e reportistica sui flussi informativi relativi all'utilizzo dei



servizi dell'infrastruttura di Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché in grado di controllare e fornire informazioni di tipo prestazionale sulla Quality of Service (QoS) dell'infrastruttura di FSE;

- B. creazione di regole rivolte a favorire l'accesso, il reperimento, l'elaborazione e la trasmissione remota – a professionisti sanitari autorizzati – di dati elaborati e/o aggregati per il miglioramento delle attività di prevenzione, diagnosi e cura;
- C. identificazione e sviluppo di servizi e sistemi riusabili quali: modalità di identificazione e accesso al FSE per i cittadini e gli operatori, gestione del consenso ed ereditarietà dello stesso nella migrazione da un contesto regionale all'altro, gestione delle codifiche, misure di sicurezza e modello di conservazione dei documenti digitali, identificazione e sviluppo di fogli di stile a livello nazionale;
- D. definizione delle specifiche e realizzazione di interfacce per l'integrazione tra piattaforma del FSE e servizi esistenti: ricette elettroniche, certificati di malattia, prenotazioni, sistema di identità digitale (SPID), sistema dei pagamenti (PAGOPA);
- E. definizione delle specifiche e realizzazione di interfacce per l'integrazione del FSE con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e con la costituenda Anagrafe Nazionale dell'Assistito (ANA);
- F. sviluppo di soluzioni mirate all'analisi dei dati finalizzati a studi e ricerche scientifiche in campo medico, biomedico ed epidemiologico e con finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- G. definizione delle specifiche per l'integrazione dei dati del FSE con le banche dati nazionali per la gestione della donazione degli organi;
- H. sviluppo di una soluzione di "Patient Summary" (Profilo Sanitario Sintetico) previsto per il FSE da rendere disponibile in modalità web service ai Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) che ne fanno richiesta, per agevolare e accelerare i processi di adeguamento funzionale, normativo e tecnologico, anche attraverso percorsi formativi mirati;
- I. definizione di nuove specifiche per la realizzazione di applicativi capaci di consentire agli operatori e professionisti delle strutture sanitarie coinvolte di produrre documenti sanitari in formati standard e compatibili con l'alimentazione del FSE anche con l'uso di strumenti innovativi quali il "mobile";
- J. ampliamento/potenziamento delle infrastrutture previste per la realizzazione della piattaforma di interoperabilità del FSE per ospitare i servizi descritti nei punti precedenti del presente comma 2.



- 3) Le attività di cui ai punti del precedente comma 2 saranno eventualmente programmate e/o rimodulate ai fini della loro attuazione operativa, dal CIVE di cui al successivo articolo 3 della presente Convenzione.

### **Articolo 3 - Comitato di indirizzo e verifica**

1. È istituito il CIVE del Progetto di cui all'articolo 2, denominato "Comitato", presieduto dall' Agenzia e composto da altri due rappresentanti dell' Agenzia, e da due rappresentanti del CNR.
2. Il Comitato si avvale di due esperti tecnici, ciascuno dei quali espressione di ognuna delle Parti.
3. Il Comitato, sulla base delle linee strategiche formulate dall' Agenzia, sentiti il Ministero della Salute e le Regioni, stabilisce le priorità di esecuzione e definisce le modalità di presentazione – da parte del CNR - dei singoli Piani esecutivi per l'attuazione delle Linee di attività di cui all'articolo 2.
4. Il Comitato approva i Piani esecutivi delle singole Linee di azione presentati dal CNR, i curricula delle risorse impegnate nelle singole Linee di azione e la relativa stima economica che dovrà trovare riscontro nella successiva fase di rendicontazione, e ne monitora e verifica lo stato di attuazione che, nella fase di rendicontazione, non dovrà discostarsi in aumento, rispetto a quanto stimato, di una percentuale superiore al 10%.
5. Il Comitato effettua il monitoraggio complessivo della presente Convenzione, anche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dal CNR e dell'eventuale variazione, a saldi invariati, dell'allocazione per singole voci di costo. E' responsabile, in particolare, della valutazione e approvazione delle Relazioni semestrali di cui all'articolo 7.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

### **Articolo 4 - Adempimenti delle Parti**

1. L' Agenzia, d'intesa con il Ministero della Salute e le Regioni, e il CNR si impegnano ad assicurare la coerenza della realizzazione del Progetto nel suo complesso con il quadro normativo e d'indirizzo di riferimento a livello nazionale.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle Linee di azione di cui all'articolo 2, assicurando, in particolare, quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
3. L' Agenzia e il CNR mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, come previsto nei successivi commi 4 e 5 del presente articolo.



4. L'Agenzia, in particolare, si impegna a realizzare le seguenti attività:
  - a) indicare, sentiti il Ministero della Salute e le Regioni, le linee strategiche sulla base delle quali il Comitato dovrà formulare gli obiettivi delle Linee di azione e le priorità;
  - b) istituire Tavoli tecnici specifici per definire un modello condiviso per la gestione del flusso informativo necessario per l'alimentazione del FSE e per identificare le criticità (e le soluzioni) relative alla sua fruizione;
  - c) fornire al Comitato, per quanto di competenza, gli strumenti e i dati per effettuare il monitoraggio e il controllo della rendicontazione per garantire la correttezza della procedura di cofinanziamento;
  - d) definire, in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni, circolari ed eventuali norme in linea con l'evoluzione delle attività;
  - e) supervisionare le attività di comunicazione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.
5. Il CNR, in particolare, si impegna a realizzare le seguenti attività:
  - a. partecipare ai Tavoli tecnici specifici finalizzati a definire un modello condiviso per la gestione del flusso informativo necessario per l'alimentazione del FSE e per identificare le criticità (e le soluzioni) relative alla sua fruizione;
  - b. predisporre e presentare al Comitato, entro 30 giorni dalla riunione del Comitato stesso nella quale siano state definite le linee di azioni e le priorità, i Piani esecutivi delle specifiche Linee di azione, nei quali sono definiti nel dettaglio il piano delle attività, le caratteristiche e i contenuti dei risultati attesi, nonché i tempi e i costi previsti, nel rispetto di quanto indicato nei singoli punti di cui all'articolo 2;
  - c. predisporre e presentare entro 10 giorni dalla conclusione del semestre di riferimento al Comitato le "Relazioni semestre" sulle attività svolte nel semestre, contenenti i risultati parziali, il grado di raggiungimento degli obiettivi e la descrizione dettagliata di tutte le attività svolte per ogni Linea di azione e la rendicontazione analitica delle spese ammissibili sostenute dal CNR, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, debitamente documentate da fattura o documenti contabili di analogo valore, secondo le modalità indicate all'articolo 7.

#### **Articolo 5 – Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili sostenute dal CNR per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione sono le seguenti:



1. spese per il personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato in base al costo unitario per le figure professionali impiegate nel progetto. Il riferimento, ai fini della determinazione dei costi ammissibili, è il costo tabellare del personale CNR definito dall'Ente per l'anno in corso;
  2. spese per il personale non dipendente (assegni di ricerca, contratti di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa) così come indicate nell'allegato A;
  3. spese per viaggi e missioni da determinare sulla base degli importi previsti dal CCNL degli Enti di Ricerca secondo la fascia di appartenenza;
  4. spese per acquisto e/o canoni di locazione di hardware e software nel rispetto dei parametri economici applicati da Consip per forniture analoghe, salva l'ipotesi di inapplicabilità degli stessi, con conseguente valutazione di congruità da parte del Comitato;
  5. spese per l'acquisto di servizi tecnico-specialistici, nel rispetto dei parametri economici applicati da Consip per forniture analoghe, salva l'ipotesi di inapplicabilità degli stessi con conseguente valutazione di congruità da parte del Comitato;
  6. ristoro delle spese delle azioni eventualmente sostenute dalle amministrazioni pubbliche per le Linee di attività di cui al comma 2 dell'articolo 2 secondo le modalità di cui all'articolo 7.
2. Il CNR assegna, dietro preventiva approvazione del Comitato, le attività da svolgere, ai sensi del precedente comma, alle proprie strutture operative le quali individueranno le proprie risorse umane che dovranno operare all'interno di specifici team di progetto.
  3. Le risorse dedicate alle singole Linee di azione dovranno, di norma, essere operative sulle sedi di Roma del CNR e dell'Agenzia. A tali risorse non è riconosciuto il trattamento di missione sulla sede di Roma mentre rimane invariato il trattamento per le missioni in altre sedi nazionali. Tale trattamento è riconosciuto altresì alle risorse dedicate alle singole Linee di azione dislocate su altre sedi territoriali del CNR, preventivamente approvate dal Comitato in sede di approvazione dei Piani esecutivi. Sarà, inoltre, compito del Comitato disciplinare la partecipazione di tali risorse le eventuali missioni all'estero.

#### **Articolo 6 - Risorse finanziarie**

1. Il valore complessivo massimo della presente Convenzione è pari a euro 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalle normative vigenti.



2. L'Agenzia assicura un cofinanziamento pari a un massimo di € 3.300.000,00 (tremilionitrecentomila/00), a valere sulle risorse assegnate al progetto "Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico" per l'importo di €5.000.000,00 per l'anno 2015 e finanziate con lo stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 1708 (spesa corrente) dello stato di previsione del MEF, di cui alla legge di stabilità del 2014.
3. Il CNR assicura un cofinanziamento pari a un massimo del 25% della somma indicata, e quindi di euro € 1.100.000,00 (unmilione centomila/00). Il cofinanziamento del CNR è garantito in termini di risorse umane e strumentali messe a disposizione sulle attività progettuali, i cui costi saranno rendicontati secondo le modalità indicate nell'articolo 7.

#### **Articolo 7 - Modalità di erogazione del finanziamento**

1. In considerazione che il cofinanziamento previsto per la presente convenzione verrà erogato "a misura" sulla base dei costi e dei rimborsi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati, le Parti concordano le seguenti modalità di erogazione del cofinanziamento stesso:
  - a. in ragione della numerosità delle linee di azione previste dall'articolo 2 e della necessità di avviare con celerità le attività di progettazione esecutiva che, peraltro devono concentrarsi nel primo trimestre 2016 perché a propria volta siano funzionali ai piani di progetto delle regioni, si stabilisce la corresponsione di un anticipo alla firma della presente convenzione pari a € 300.000,00 (trecentomila/00) la cui rendicontazione avverrà entro la fine del primo semestre 2016;
  - b. sulla base dei piani esecutivi per l'attuazione delle singole linee di attività, il CNR renderà, tramite apposita "Relazione semestrale" e la relativa documentazione di cui successivi punti, con cadenza semestrale entro il decimo giorno successivo alla conclusione del periodo di riferimento, le attività realizzate in tale periodo, le risorse umane e strumentali utilizzate per lo svolgimento di dette attività, con le seguenti modalità:
    - i. per quanto riguarda le risorse umane, di cui al comma 1 art. 5, dovrà essere indicato il numero di giorni persona effettivamente erogati nel periodo di riferimento da valorizzare sulla base dell'importo unitario definito per ciascun profilo professionale. Per quanto riguarda le risorse umane di cui al comma 2 art. 5 in base al costo di cui al contratto rapportato al periodo cronologico di riferimento;



- ii. per quanto riguarda le spese per le risorse strumentali e l'acquisto di servizi tecnico-specialistici, le stesse dovranno essere rendicontate indicando i costi effettivamente sostenuti che dovranno risultare coerenti rispetto ai parametri economici Consip, salva l'ipotesi di inapplicabilità degli stessi con conseguente valutazione di congruità da parte del Comitato;
  - iii. per quanto riguarda il riconoscimento di costi relativi a spese per viaggi e missioni dovrà essere fornito l'elenco dettagliato e adeguatamente documentato degli stessi. Tali costi dovranno risultare coerenti con il relativo contratto nazionale di riferimento secondo la fascia di appartenenza;
  - iv. laddove si verifichi l'esigenza di acquisire l'apporto lavorativo di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa valutazione ed approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 3, il CNR potrà richiedere il rimborso di quanto corrisposto all'amministrazione di appartenenza del dipendente di cui si è avvalsa nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto i.
2. a seguito dell'esame della documentazione prodotta di cui al precedente comma e alla verifica del conseguimento degli obiettivi concordati, il Comitato procede all'approvazione della "Relazione semestrale" prodotta e della relativa documentazione e fornisce all' Agenzia il nulla osta per la corresponsione del contributo dovuto, che verrà corrisposto dall' Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto nulla osta. Per quanto riguarda le attività che il CNR eroga, sulla base del cofinanziamento di propria competenza, tale nulla osta autorizza il CNR a considerare erogata la quota parte di cofinanziamento corrispondente all'importo indicato nella "Relazione semestrale" di riferimento;
3. nell'ipotesi in cui il Comitato non dovesse approvare la richiamata relazione, lo stesso procederà alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi che attestino le attività effettivamente svolte e lo stato di attuazione delle linee di azioni che il CNR dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All'esito dell'esame della richiamata documentazione il Comitato potrà approvare la relazione totalmente o parzialmente e in tale ultimo caso verrà ridotto proporzionalmente l'importo del contributo ovvero potrà non approvare e in tal caso non verrà corrisposto alcun contributo. Analoga previsione si applica per quanto riguarda le attività che il CNR eroga, sulla base del cofinanziamento di propria competenza.
4. I pagamenti delle somme di cui al comma 1 sono trasferiti al CNR, previa presentazione di adeguata documentazione contabile, tramite l'emissione di ordinativi di pagamento resi esigibili mediante accredito della somma sul conto corrente n° 167369 c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma IBAN IT12H0100003245348300167369 intestato a Consiglio Nazionale delle Ricerche.



5. Le eventuali economie risultanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto quanto preventivato, resteranno, alla scadenza della Convenzione, nelle disponibilità dell'Agenzia.

#### **Articolo 8 - Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula.
2. La presente Convenzione impegna le Parti a decorrere dalla data di stipula.

#### **Articolo 9 - Riservatezza**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, know-how e notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno, riguardanti le altre Parti o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Restano esclusi le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

#### **Articolo 10 - Pubblicità e attività di comunicazione**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni oggetto della presente Convenzione.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le Parti concordano di realizzare un costante scambio informativo sugli aspetti di maggiore reciproco interesse.
3. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione richiederà il consenso delle Parti interessate.
4. A decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.



5. Le Parti si impegnano a promuovere i risultati raggiunti all'interno della presente Convenzione congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.
6. Verrà concordata tra le Parti una opportuna attività di comunicazione verso l'esterno e verso i *media*.

### **Articolo 11 - Proprietà intellettuale**

1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà di piena titolarità della stessa.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli strumenti esecutivi.
3. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e comunque esclusivamente nell'ambito della pubblica amministrazione.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

### **Articolo 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 32 e segg. del decreto legislativo 196/2013 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o accessi da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 13 - Recesso**



1. Le Parti si riservano la facoltà, con provvedimento motivato, di esercitare il diritto di recesso dalla presente Convenzione, assicurando al CNR la parte di cofinanziamento per quanto effettivamente realizzato e approvato dal Comitato CIVE fino al momento del recesso stesso.

#### **Articolo 14 - Esonero da responsabilità**

1. Il CNR assume nei confronti dell'Agenzia la piena responsabilità per le attività da esso espletate nell'ambito della presente Convenzione. Solleva altresì l'Agenzia da qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all'espletamento delle attività svolte dal CNR stesso, obbligandosi a manlevare e tenere indenni l'Agenzia da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.

#### **Articolo 15 - Risoluzione controversie**

1. Le Parti si impegnano in prima istanza a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro, in dipendenza della presente Convenzione.
2. Qualora non fosse possibile pervenire ad una composizione amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.
3. La presente Convenzione viene redatta in due esemplari e inviata agli Organi competenti per i controlli di legge.

#### **Art. 16 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.

Roma,

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Francesco Maria Samaritani

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

# ALLEGATO A

## IMPORTI ASSEGNI DI RICERCA 2015

DISCIPLINARE CNR CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

### ALIQUOTA INPS 30,72%

( ALIQUOTA A CARICO ENTE 20,48% - ALIQUOTA A CARICO PERCIPIENTE 10,24%)

#### Assegni Professionalizzanti

Importo lordo percipiente	Importo lordo Ente
€ 19.367,00	€ 23.333,60
€ 20.500,00	€ 24.697,60
€ 22.000,00	€ 26.504,80
€ 24.000,00	€ 28.915,20

#### Assegni Post Dottorali

Importo lordo percipiente	Importo lordo Ente
€ 22.000,00	€ 26.504,80
€ 24.000,00	€ 28.915,20
€ 26.000,00	€ 31.325,60
€ 28.000,00	€ 33.733,60

#### Assegni Senior

Importo lordo percipiente	Importo lordo Ente
€ 26.000,00	€ 31.325,60
€ 28.000,00	€ 33.733,60
€ 30.000,00	€ 36.144,00
€ 32.000,00	€ 38.554,40

<b>TABELLA A</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Importo assegno</b>
A) Assegni Professionalizzanti	19.367,00
	20.500,00
	22.000,00
	24.000,00
B) Assegni Post Dottorali	22.000,00
	24.000,00
	26.000,00
	28.000,00
C) Assegni Senior	26.000,00
	28.000,00
	30.000,00
	32.000,00